FISCO

Agevolazioni. Il ministero dell'Economia conferma l'ipotesi per gli incapienti avanzata nei giorni scorsi dal Sole 24 Or

Bonus Renzi con il Tfr nello stipen

L'importo mensile della Quir può far maturare il requisito del debito d'imp

Paola Sanna

Il reddito derivante dalla **Quir**, la quota integrativa della retribuzione determinata dalla scelta di trasformare il Tfr in quote mensili corrisposte in busta paga, è tassato in forma ordinaria e l'Irpef corrispondente si somma a quella generata dalla retribuzione del normale periodo di paga dando luogo a capienza di imposta sui redditi di lavoro dipendente.

Questo, in sintesi, quanto precisato dal ministero dell'Economia in risposta alla problematica circa il passaggio di un soggetto a basso reddito da contribuente incapiente a capiente.

Come già anticipato dal Sole 24 Ore del 15 aprile, la scelta di optare per il **Tfr in busta paga**, da parte di un lavoratore con Irpef netta a zero in conseguenza dell'applicazione delle detrazioni di imposta spettanti, può avere un interessante riflesso in termini economici, laddove proprio per effetto della Quir sia originata un'imposta a debito.

Il passaggio interpretativo si è reso necessario poiché il Dpcm 29/2015 - istitutivo della Quir - ha previsto che la quota di Tfr in busta paga non incida «ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo» per la determinazione della spettanza del bonus Renzi, ma nulla ha disposto in merito alla possibilità che l'Irpef da questa originata possa essere utilizzata per considerare un soggetto capiente, anche ai fini del credito di imposta in argomento.

Su queste pagine era stata dunque avanzata l'ipotesi che la presenza di imposta a debito, indipendentemente dal fatto che questa fosse determinata da normale retribuzione o da Quir, potesse far sorgere il diritto alla percezione del bonus Renzi, fino a quel momento non fruito per assenza di Irpef da versare in capo al lavoratore/sostituito di imposta.

Dopo la conferma arrivata dal sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti, in risposta a un question time della commissione Finanze della Camera, in presenza di redditi con Irpef netta a zero, l'aumento di reddito imponibile derivante dalla Quir in misura tale da realizzare un'imposta a debito, determina un vantaggio economico pari al valore annuo dello stesso bonus Renzi, (qualora ovviamente sia spettante per l'intera misura in relazione all'anzianità di servizio nel periodo di imposta). Il ministero dell'Economia ha precisato che se l'Irpef derivante dalla Quir concorre a formare imposta netta a debito, trasforma un contribuente da incapiente a capiente, anche ai fini della fruizione del bonus Renzi.

Pertanto, precisa ancora il ministero, se per questi contribuenti divenuti capienti grazie alla Quir si verificano i tre presupposti per il diritto al credito e cioè:

- la produzione di reddito da lavoro dipendente e assimilato, così come individuati dall'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir;
- in misura non superiore a 24mila euro (con correttivo fino a 26mila);
- con imposta netta a debito, dopo aver applicato le detrazioni di imposta previste dal comma 1 dello stesso articolo 13;

gli stessi maturano il diritto alla percezione del bonus fissato dal legislatore in 960,00 euro, rapportati al periodo di lavoro nell'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | LA SCELTA
La scelta di optare per il Tfr in busta paga da parte di un lavoratore con Irpef netta a zero, in conseguenza dell'applicazione delle detrazioni di imposta spettanti, può avere un interessante riflesso se per effetto della Quir (quota integrativa della retribuzione determinata dalla scelta di trasformare il Tfr in quote mensili corrisposte in busta paga) sia originata un'imposta a debito

02 | IL DUBBIO
Il Dpcm 29/2015 ha previsto che la quota di Tfr in busta paga non incida «ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo» per la determinazione della spettanza del bonus Renzi, ma nulla ha disposto in merito alla possibilità che l'Irpef da questa originata possa essere utilizzata per considerare un soggetto capiente, anche ai fini del credito di imposta in argomento

03 | LA RISPOSTA
Il reddito derivante dalla Quir è tassato in forma ordinaria e l'Irpef corrispondente si somma a quella generata dalla retribuzione del normale periodo di paga dando luogo a capienza di imposta sui redditi di lavoro dipendente

Il Sole 24 ORE
Agevolazioni. L'effetto sugli incapienti
Con la Quir in busta accesso al bonus Renzi

L'anticipazione
Sul Sole 24 Ore del 15 aprile è stata ipotizzata la soluzione confermata ieri dal ministero dell'Economia

Imposta regionale. Intervento rinviato a un decreto attuativo della delega

Per i piccoli soluzione Irap in attesa

Marco Mobili
Giovanni Parente

L'Irap dei piccoli può attendere. E dovrà aspettare uno dei prossimi decreti attuativi della delega fiscale. Di sicuro, non sarà nel pacchetto di provvedimenti che il premier Matteo Renzi ha già annunciato di voler portare al primo esame di Palazzo Chigi martedì prossimo e che riguarderanno la fatturazione elettronica, le misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese e la certezza del diritto.

Ma è solo questione di tempo, anche se continua a mancare una cifra ufficiale aggiornata sui soggetti interessati e sul valore dei rimborsi richiesti. La conferma che la soluzione arriverà con la delega è venuta ieri il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, in risposta a un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera presentata da Carla Ruocco (M5S).

Zanetti ha ricordato che la delega fiscale prevede espressamente la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi delle giurisprudenza, «ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori» all'Irap. E, ripercorrendo le difficoltà interpretative dei giudici della Cassazione sull'individuazione dei presupposti rilevanti ai fini dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, l'Economia giustifica la necessità di intervenire con una misura specifica.

D'altronde l'ultima decisione in materia della Suprema corte del 27 marzo scorso (ordinanza 6330/2015), nel prendere atto dei contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, ha richiesto l'intervento delle Sezioni unite per la terza volta a distanza di pochi giorni.

Trai nodi da sciogliere c'è soprattutto «la rilevanza della presenza dell'utilizzo di lavoro altrui ai fini dell'integrazione del presupposto dell'autonoma organizzazione».

Il decreto su cui attaccare anche il vagone dell'autonoma organizzazione Irap dovrebbe essere quello con cui il Governo punta a introdurre la nuova imposta dell'imprenditore (Iri) e a riscrivere le regole su fiscalità delle imprese individuali e delle società di persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILI

La local
non abb
la base c

La local tax
nerà la base ca
moniale di cal
se è ancora in
bionale e non
previsioni sui
«qualora la n
comporti un ge
rispetto a quello
la normativa v
enti locali, sarà
munque provv
ro della conseg
di gettito, assic
guata copertura
quanto afferma
greterio all'Eco
Zanetti, in rispo
rogazione di
(Lega Nord) in
Finanze alla Ca

Zanetti ha p
sciplina della l
ta ancora in fa
zione» e per tan
no elementi ce
scere compiu
effetti, anche d
sta del gettito,
derivare dall'
del nuovo tribu

Non sarà abb
tuale sistema d
sugli immobili
stale/patrimon
sottolinea la ris
fica dei criteri
delle rendite
proprio a «otte
giore equità co
l'imposizione in

Locazioni. Sentenza della Corte di Giustizia Ue

Sugli oneri accessori l'Iva va diversificata

Renato Portale

Le **spese di elettricità, di riscaldamento e di acqua** addebitate all'inquilino dal proprietario di un immobile per una locazione soggetta ad Iva, nonché le spese di pulizia eseguita da soggetti terzi sull'immobile locato devono essere considerate prestate dal **locatore**, qualora lo stesso abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore. Inoltre, tali servizi se compresi nella locazione di un bene immobile, in linea di principio, costituiscono più prestazioni distinte, indipendenti e da valutarsi separatamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tali servizi, se compresi nella locazione di un bene immobile, in linea di principio, costituiscono più prestazioni distinte, indipendenti e da valutarsi separatamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le spese di elettricità, di riscaldamento e di acqua